DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 179/2014

del 25 settembre 2014

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2015/1247]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti ([1]).

(2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE, dopo il punto 15zn (Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«15zna. **32012 L 0025**: Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (GU L 275 del 10.10.2012, pag. 27).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva di esecuzione si intendono adattate come segue:

La presente direttiva di esecuzione non si applica al Liechtenstein, ad eccezione dell'articolo 7.»

Articolo 2

I testi della direttiva di esecuzione 2012/25/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2014, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2014

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

([1]) GU L 275 del 10.10.2012, pag. 27.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.